fo 3, solo per la copertura dei fabbisogni propri degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concesso alla Repubblica italiana un contingente tariffario di 14.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per le sue importazioni in provenienza da paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.01 B I b della tariffa doganale comune.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di detto contingente può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e dagli Stati africani e malgascio associati quando siano soddisfatte le condizioni richieste per la concessione a questo prodotto del regime preferenziale previsto nei loro confronti.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/604/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3 e l'articolo 29,

Vista la lettera del 18 maggio 1966, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 45.000 tonnellate in esenzione da dazio per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi, della voce 03.02 A I b della tariffa doganale comune, compresa nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che i suddetti pesci erano importati dalla Repubblica italiana in esenzione da dazio anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune; che il dazio della tariffa doganale comune è del 13 %;

Considerando che le cifre delle statistiche nazionali italiane per questi pesci sono le seguenti:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (2 mesi)
Importazioni totali di cui:	48.778	55.558	53.214	49.771	48.127	46.804	4.383
— dai paesi terzi	36.186	36.630	42.506	39.460	36.944	36.521	3.508
— dalla C.E.E.	12.592	18.928	10.708	10.311	11.183	10.283	875
Produzione e esportazioni:	nulla o trascurabili						

Considerando che la concessione di contingenti tariffari, a norma dell'articolo 25 del Trattato, a un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della graduale attuazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffe doganale comune;

Considerando che nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di assicurare il mantenimento o perfino l'espansione del consumo di merluzzi, compreso lo stoccafisso e il baccalà, che riveste una grande importanza sociale, ai prezzi più bassi e stabili possibile e quindi di evitare l'aumento dei dazi della tariffa doganale nazionale;

Considerando che per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria occorre osservare che la pesca nella Comunità, per i merluzzi, è attualmente insufficiente a coprire tutti i fabbisogni italiani e continuerà ad esserlo, per lo meno nel prossimo futuro;

Considerando che dall'insieme di questa situazione risulta che lo Stato membro richiedente incontra difficoltà che giustificano una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune; che, d'altra parte, tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi;

Considerando che non sono ancora disponibili tutti gli elementi necessari alla determinazione del volume e del livello del dazio contingentario; che, in particolare, è ancora troppo presto per valutare nel modo più esatto le disponibilità di esportazione degli altri Stati membri; che, in tali condizioni, e senza pregiudicare la soluzione globale che dovrà essere adottata, occorre attenersi per ora al contingente tariffario di 34.000 tonnellate in esenzione da dazio consolidato nel quadro del G.A.T.T., che comunque deve essere concesso;

Considerando che non si sono potute trarre indicazioni tali da concludere che la concessione di questo contingente tariffario nel limite suindicato provocherebbe serie perturbazioni sul mercato dei prodotti in questione;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune esige che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopradescritta implica che questi possano essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per la copertura dei fabbisogni propri degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione di prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concesso alla Repubblica italiana un contingente tariffario di 34.000 tonnellate in esenzione da dazio per le sue importazioni, in provenienza dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi, della voce 03.02 A I b della tariffa doganale comune.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di detto contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario a favore della Repubblica italiana per talune qualità di patate da semina

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/605/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 18 maggio 1966, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per l'anno 1967, la concessione di un contingente tariffario di 10.000 tonnellate al dazio dell'1,5 % per le patate da semina delle seguenti varietà: «Krasava», «Ackersegen», «Sieglinde», «Majestic» e «Kennebec», della voce doganale ex 07.01 A I della tariffa doganale comune, voce compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali a quelli della tariffa doganale comune, i suddetti prodotti erano importati nella Repubblica italiana in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 10 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

(in tonnellate)

Importazioni	Totale	C.E.E.	Paesi terzi
1961	26.339	14.898	11.441
1962	51.850	33.959	17.891
1963	27.565	26.220	1.345
1964	41.978	34.991	6.987
1965	65.724	55.745	9.979

Considerando che questi dati statistici comprendono anche le patate da semina non rispondenti alle varietà e qualità richieste, particolarmente adatte per alcune regioni italiane aventi speciali caratteri climatici e geologici; che per quanto concerne più particolarmente le varietà e qualità oggetto della presente domanda, la Repubblica italiana ritiene, da un lato, che le importazioni dai paesi terzi le sono necessarie e,